Città di Gallipoli - Prot. n. 0061560 del 15/11/2018 10:42 - INTERNA

COMUNE DI GALLIPOLI

Settore Sviluppo del Territorio – Urbanistica – Ambiente – Edilizia ed Innovazione

Sezione Ambiente – Protezione Civile – Parco Naturale

Prot. n. *Gallipoli, 14 Novembre 2018*

PROVVEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL COMPARTO R3B "SAN LEONARDO"

Oggetto: **Verifica di assoggettabilità a VAS ex L.R.44/2012 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Piano di Lottizzazione convenzionato - "San Leonardo" L.L. R.R. N°56/80 e 20/2001 - COMPARTO R3B**
Autorità procedente: Comune di Gallipoli.
Autorità Competente: Comune di Gallipoli - Settore Ambiente del Comune di Gallipoli

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

Premesso che:

- con istanza acquisita in data 14.12.2016 al prot. n.0052726 il Sig. Marcello Congedo, in qualità di Presidente p.t. e Legale Rappresentante dell'Associazione Consorzio S. Leonardo ha presentato un Piano di Lottizzazione di edilizia convenzionata per le aree ricadenti nel Comparto R3B ai sensi delle LL.RR. n.56/80 e n.20/2001;
- il Piano di Lottizzazione ricade in aree facenti parte del Comune di Gallipoli, ed è individuato dal Comparto d'Attuazione R3B, previsto dal P.P.A. 2011 – 2015;
- l'individuazione del Comparto R3B è avvenuta a seguito delle indicazioni previste nella Deliberazione del C.C. n° 13 del 22.02.2010 e della Delibera della G.C. n° 314 del 21.09.2010, per rendere più omogenea la distribuzione delle aree edificabili e delle aree destinate a standard;
- sono stati individuati ai fini delle consultazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 i seguenti Enti competenti per i pareri di competenza:
  1. Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio e Pianificazione paesaggistica
  2. Regione Puglia - Servizio Urbanistica
  3. Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Pianificazione strategica
  4. Soprintendenza B.A.A.A.S.
  5. ASL Lecce
  6. ARPA Puglia
  7. Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche
  8. Autorità di Bacino
  9. Capitaneria di Porto
  10. Regione Puglia – Direzione Beni Culturali
  11. Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce
  12. Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce
  13. Regione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica
  14. Regione Puglia – Dipartimento Mobilità
  15. Regione Puglia – Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità

UFFICIO TECNICO COM.LE - GALLIPOLI

Città di Gallipoli - Prot. n. 0061560 del 15/11/2018 10:42 - INTERNA

- i suddetti Enti sono stati consultati con nota prot. n. 44027 del 07/09/2017 indicando il progressivo n.4127 dell'Albo Pretorio sezione Tutela ambientale dal quale scaricare nei 30 giorni di affissione i files di progetto;

Considerato che:

- a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.4 del 12.02.2014, che ha introdotto modifiche ed integrazione alla suddetta L.R. n. 44 del 14.11.2012, l'esercizio della competenza in merito all'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.A.S. afferenti a piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni è stato delegato agli stessi comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012, così come novellato dalla L.R. n. 4/2014, nell'esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
  1. separazione dell'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
  2. adeguato grado di autonomia amministrativa;
  3. opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 151 del 27.04.2016 è stata istituita presso questo Comune la Commissione Locale per il Paesaggio con tecnico esperto in procedure VIA/VAS;
- nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:
  1. ***l'Autorità proponente*** è l'Associazione Consorzio San Leonardo regolarmente costituito, in qualità di soggetto delegato;
  2. ***l'Autorità procedente*** è il Comune di Gallipoli;
  3. ***l'Autorità competente*** è il Settore Ambiente del Comune di Gallipoli, L. R. n. 44/2012 e L.R. n.4/2014;

Accertato che l'Autorità Competente, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 c.2 della L. R. n.44/2012, ha trasmesso a mezzo PEC, con nota prot. n. 44027 del 07/09/2017, il riferimento dell'albo pretorio dal quale scaricare la documentazione completa (n. progressivo 4127), a tutti gli Enti individuati come soggetti competenti in materia ambientale, così come elencati in premessa:

1. Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio e Pianificazione paesaggistica
2. Regione Puglia - Servizio Urbanistica
3. Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Pianificazione strategica
4. Soprintendenza B.A.A.A.S.
5. ASL Lecce
6. ARPA Puglia
7. Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche
8. Autorità di Bacino
9. Capitaneria di Porto
10. Regione Puglia – Direzione Beni Culturali
11. Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce
12. Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce
13. Regione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica
14. Regione Puglia – Dipartimento Mobilità
15. Regione Puglia – Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità

UFFICIO TECNICO COM.LE - GALLIPOLI

Città di Gallipoli - Prot. n. 0061560 del 15/11/2018 10:42 - INTERNA

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, i pareri in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;

Accertato che:

- a seguito della suddetta consultazione sono pervenuti i seguenti contributi:

  1. Autorità di Bacino Puglia prot. n. 13305 del10.10.2017 che fa presente che nell'area di intervento non ricadono vincoli del PAI;

  2. Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale prot. n. 63649 del 06.10.*2017 "...secondo le vigenti norme in materia di tutela del patrimonio olivicolo (L. 144/51 e DGR 7310/1989) vige il divieto di estirpare alberi di olivo, fatte salve una delle seguenti circostanze...il caso di specie rientrerebbe nelle casistiche di deroga in caso di esecuzione di opere di pubblica utilità e a scopo edilizio regolarmente autorizzate. Peraltro la DGR 7310/1989 dispone che nei casi in cui le piante assolvano funzioni idrogeologiche e/o paesaggistiche, gli Ispettorati Provinciali chiedano parere agli Ispettorati Ripartimentali delle foreste e All'assessorato Regionale Urbanistica e Assetto del territorio. Qualora fossero presenti alberi monumentali di cui all'art. 2 della LR14/2007 in caso di espianto e reimpianto sarebbe necessario inviare la documentazione prevista dalla DGR 707 del 06.05.2008 alla Commissione per la tutela degli alberi monumentali..."*;

  3. Regione Puglia – Settore Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio prot. n. 1730 del 05.10.2017 *"...si suggerisce di focalizzare l'attenzione sulla progettazione integrata della viabilità urbana e connessione della via Lecce con le aree interne destinate agli standard urbanistici, nonché con quelle residenziali, terziarie, direzionali ai fini della fruizione; l'accessibilità in sicurezza al comparto dalla suddetta arteria stradale; la fruibilità del Parco degli ulivi e degli artisti; una maggiore efficacia dei sistemi di spostamento e di comunicazione modale in funzione della Velostazione prevista dal Piano Attuativo..."*;

  4. Regione Puglia – Settore Urbanistica e Paesaggio prot. n. 7728 del 06.10.2017 *"...si evidenzia che il contesto territoriale in cui ricade il Piano di lottizzazione in oggetto è caratterizzato da valenza paesaggistica, attesa soprattutto la presenza di numerosi ulivi monumentali...si ritiene che la soluzione progettuale prospettata, pur tenendo conto dei sistemi di tutela del PPTR, con l'arretramento dell'edificazione al di là dei 300 metri dalla costa con prevalente destinazione delle aree a verde...tale circostanza richiede ulteriori approfondimenti in merito a due aspetti. Preliminarmente rispetto ai requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 11 e dal comma 3 dell'art. 13 della L.R. 14/2007 in merito ai motivi di pubblica utilità delle opere previste dal Piano in questione e agli spostamenti degli ulivi monumentali. In secondo luogo occorre che siano esplicitati gli interventi previsti nelle zone F1.2 e F.2.2 i cui areali sono localizzati nella fascia dei 300 metri dal mare, al fine di poter verificare la compatibilità con le disposizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR".*

- la Commissione VIA/VAS del Comune di Gallipoli ha esaminato il Progetto di Variante e redatto apposito Verbale in data 04.04.2018 ritenendo di dover assoggettare il Piano a VAS con le seguenti motivazioni:

  "... ritiene che il 'Piano di lottizzazione convenzionato San Leonardo LL.RR. 56/80 e 20/01 comparto R3B', di estensione Ha 12,72 nel Comune di Gallipoli, debba essere sottoposto alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) secondo quanto riportato dall'art. 4, punto 1 lettera c) del R.R. n. 18 del 09.10.2013, ricadendo l'area in zona ad elevata sensibilità ambientale, così come richiamato nell'Allegato I allo stesso Regolamento..." ed essendo superiore a 10 ettari;

- la Commissione VIA/VAS di questo Comune, a seguito della richiesta avanzata dal Presidente del Consorzio San Leonardo con nota prot. n.0021189 del 03.05.2018 con la quale veniva richiesto di riesaminare la posizione della Commissione Locale del Paesaggio alla luce della

Città di Gallipoli - Prot. n. 0061560 del 15/11/2018 10:42 - INTERNA

relazione tecnica allegata a detta nota in merito all'assoggettabilità a VAS, ha riesaminato il Progetto di Variante e redatto nuovo Verbale in data 30.05.2018 ribadendo di dover assoggettare il Piano a VAS con le medesime motivazioni della seduta precedente;

- la Commissione VIA/VAS di questo Comune, su richiesta dei proponenti effettuata in data 3.7.2018 con prot. 3245, ha uleriormente integrato il proprio parere con il verbale del 10.10.2018 secondo il quale : "*... la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8, conclusa con l'assoggettamento VAS sostituisce la fase di consultazione preliminare qualora il rapporto Ambientale e il progetto del P. di L. San Leonardo recepiscano le prescrizioni dell'ufficio urbanistica del 9/8/2018 Prot. 0040656. Inoltre siano verificate e accertate dal proponente le condizioni di cui all'art. 2 c.3, art. 6 c.3 e art. 8 c.1 della L.R. 14/2007 nonché l'art. 8 c.5 della L.R. 04/2017 ...*"

Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, nonchè dai verbali della conferenza conclusivi del procedimento di verifica in data 04.04.2018, 30.05.2018 e 10.10.2018 di cui sopra;

Ritenuto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, che il **"Piano di lottizzazione convenzionato San Leonardo LL.RR. 56/80 e 20/01 comparto R3B",** comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,architettonici, culturali, agricoli ed economici* (art. 5, comma l, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e art. 4 comma 4.1 lettera c) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche nonché l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza;

Visti : il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 165/2001;

la Legge n°241 del 7.8.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" così come modificata ed integrata dalle leggi n°15/2005 e n°80/2005;

il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

la L.R. n.12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;

la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 rubricato "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali";

l'art.4, comma 3, della L.R. 44/2012 come modificato dalla L.R. n.4/2014;

UFFICIO TECNICO COM.LE - GALLIPOLI

D E T E R M I N A

1. **di assoggettare** il **"Piano di lottizzazione convenzionato San Leonardo LL.RR. 56/80 e 20/01 comparto R3B"** alla procedura di V.A.S. ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D. Lgs 152/2006 e art. 4 comma 4.1 lettera c) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, secondo i pareri espressi sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti con competenza ambientale nonché alle conclusioni di cui ai verbali di

Città di Gallipoli - Prot. n. 0061560 del 15/11/2018 10:42 - INTERNA

conferenza conclusi del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS del 04.04.2018, del 30.05.2018 e 10.10.2018 a firma del gruppo tecnico con funzioni di "autorità competente" del Comune di Gallipoli;

2. di dare atto che la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8, conclusa con l'assoggettamento VAS, sostituisce la fase di consultazione preliminare qualora il rapporto Ambientale e il progetto del P. di L. San Leonardo recepiscano le prescrizioni dell'ufficio urbanistica del 9/8/2018 Prot. 0040656 ed inoltre siano verificate e accertate dal proponente le condizioni di cui all'art. 2 c.3, art. 6 c.3 e art. 8 c.1 della L.R. 14/2007 nonché l'art. 8 c.5 della L.R. 04/2017;

3. **dare atto** che, il presente provvedimento :

   è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto dall'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica l'art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7 bis il quale recita " … *I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale …*";

   non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

   è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

4. **di notificare** il presente provvedimento, all'Autorità procedente, al responsabile del Settore Urbanistica;

5. **di far pubblicare** il presente provvedimento in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell'autorità procedente e dell'autorità competente;

6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luciano Orlandino

UFFICIO TECNICO COM.LE - GALLIPOLI -

Il Funzionario P.O.
Arch. Mauro Bolognese